

Corte di appello militare, Sez. II, n. 5. del 01.02.2022.

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe richiamata, adottata nelle forme del rito abbreviato, l'imputata C.L., colonnello dei Carabinieri all'epoca dei fatti in servizio quale Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di (*omissis*), veniva ritenuta responsabile del reato continuato ascrittolo (peculato militare continuato ed aggravato, inizialmente anche in concorso con altro militare per uno solo degli episodi in continuazione) e per l'effetto, condannata alla pena finale di mesi sette e giorni dieci di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 62, n. 6 c.p. per avere riparato interamente il danno pari ad € 546,88 totali, ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate operata la diminuzione per la scelta del rito e sostituita la pena della reclusione con la reclusione militare per eguale durata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 27 e 28 c.p.m.p.

Il G.U.P., dopo aver respinto l'eccezione preliminare sollevata dal difensore relativa al difetto di giurisdizione perché ritenuta corretta la qualificazione giuridica dei fatti contestati (richiamando, sul punto, la decisione della Corte Suprema di Cassazione n. 26330/2019), ricostruiva la vicenda in fatto e diritto.

In particolare, il G.U.P. argomenta nei seguenti termini:

- veniva disposta l'acquisizione delle disposizioni regolamentari interne all'Arma dei Carabinieri, oltre alla Direttiva sulle procedure di impiego delle autovetture emanata dal Ministero della difesa come richiesto dalla C., oltre che le specifiche informazioni riguardanti la assegnazione della autovettura usata dalla imputata, tramite il Gruppo CC di (*omissis*);
- all'esito delle citate integrazioni istruttorie nell'accordo delle parti il Giudice riteneva comprovata in atti la fattispecie di peculato militare aggravata consistente nell'utilizzo indebito e non autorizzato dell'auto di servizio da parte dell'imputata, in svariati giorni per tragitti dalla propria abitazione alla sede di servizio e viceversa ed in una occasione dall'aeroporto di Fiumicino sino al proprio alloggio;
- vengono richiamati quali fonti di prova documenti di viaggio dell'autovettura, i fogli di viaggio dell'imputata e dell'autista del Comando Gruppo CC forestale di (*omissis*), Brig. CC T., la testimonianza di quest'ultimo, le risultanze dei tabulati relativi alle celle agganciate dall'utenza in uso all'Ufficiale e a quella in uso all'autista, per alcuni episodi la registrazione di passaggio Telepass ai caselli autostradali oltrepassati; alcune conversazioni tramite applicativo whatsapp, le dichiarazioni della stessa C. che conferma le posizioni e i tragitti i dati emergenti dal DIM

ove sono riportati il numero dei chilometri effettivamente percorsi rispetto a quanto indicato nei fogli di viaggio.

A livello processuale, inoltre, il G.U.P. dichiara la utilizzabilità dei tabulati telefonici discostandosi da quanto affermato con la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel proc. c-746/2018 emessa in sede di rinvio pregiudiziale della Corte Suprema dell'Estonia relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata ne settore delle comunicazioni elettroniche, così applicando i principi del Giudice nazionale sanciti in Cass., sez. II, 10 dicembre 2019 n. 5741; Cass. 17 maggio 2019, n. 13425 e Cass. n. 22577/2012, così applicando l'art. 13 D.L.vo n. 196/2003.

Il Giudice ritiene, in diritto, la piena sussumibilità della fattispecie materiale nel reato militare contestato.

A tal fine, analizza preliminarmente le norme che consentono vietano l'uso del mezzo per l'ufficiale dalla propria abitazione alla sede di servizio e viceversa e, per l'episodio del 9 gennaio 2019, dall'aeroporto di Fiumicino al proprio alloggio di servizio, richiamando il D.P.C.M. 2 settembre 2014 che regolamenta l'uso delle autovetture per tutte le Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, l'art. 2 dello stesso decreto; la Direttiva SMD -G-007 del 2015 che regolamenta l'uso di autovetture per le Forze Armate, distinguendo fra servizi in sede e fuori sede o da e per aeroporti e porti militari e civili; richiama, inoltre, il cap. III della predetta Direttiva laddove si disciplinano le condizioni di impiego dei veicoli assegnati agli Enti o Comandi (come nel caso di specie).

Così descritte e interpretate le disposizioni amministrative, l'utilizzo posto in essere dall'imputata non rispettava la disciplina per essere lo stesso “non conforme”: secondo il G.U.P., infatti, tutte le circostanze di tempo luogo deponevano per un utilizzo fuori sede e fuori dalle ipotesi eccezionali previste dalla norma (prontezza di impiego, mobilità, reperibilità) perché nessuna ragione di ufficio impellente era prevista né prima né al termine del servizio.

Successivamente il giudicante passava a descrivere come tale utilizzo fosse eguagliabile ad un utilizzo *uti dominus* o incompatibile con le esigenze dell'Amministrazione, stante l'uso sovente dell'auto in tarda serata come nell'episodio da Fiumicino verso l'alloggio per ragioni non connesse al servizio. Che tali condotte fossero sussumibili sub art. 215 c.p.m.p. veniva così motivato: la condotta “di appropriazione” secondo la richiamata giurisprudenza dominante, non consisterebbe solo nel comportamento *uti dominus* ma (anche in quelle condotte che imprimano alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo di possesso, vale a dire una gestione del bene come se fosse proprio al di là della specifica destinazione (sul punto, richiamando Cass. SS.UU. n 19054/2013 e sez. VI, n. 25258/2014, sul concetto di peculato per

distrazione). Così, secondo il G.U.P. - sulla falsariga del citato orientamento - è condivisibile l'impostazione della Corte Suprema di Cassazione (resa con le sent. nn. 39832/2019; 26330/2019; 53974/2016 20922/2012; n. 39347/2010; n. 11430/2005), secondo la quale il reato speciale militare è integrato dalla condotta del Pubblico ufficiale che utilizzi un bene mobile per un consistente periodo di tempo per finalità extra istituzionali, al di fuori di ogni controllo sulla sua destinazione pubblicistica; ancora, il reato di peculato comune e non anche il reato di peculato d'uso, è integrato dalla condotta consistente nell'utilizzo dell'auto di servizio in quanto tale condotta è vietata in assoluto dovendosi presumere l'esclusiva destinazione del bene a uso pubblico in assenza di provvedimenti che consentano puntuali e documentate deroghe a tal impiego.

Conclude il G.U.P., motivando in ordine all'elemento psicologico del reato, comprovato dalla ripetitività della condotta, la naturalezza con cui la stessa imputata disponeva del mezzo, così risultando certo che il suo agire fosse volto ad appropriarsi del bene ed a gestirlo come proprio per finalità diverse da quelle imposte dall'amministrazione.

Con riferimento al calcolo della pena, ritenuta la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e di quella concernente la riparazione del danno economico verso l'amministrazione militare, ai sensi dell'art. 13 c.p., stimava equo infliggere una condanna finale pari a mesi sette e giorni dieci di reclusione militare, applicata la diminuzione del rito e sostituita la pena della reclusione con quella militare, non applicandosi al caso di specie la degradazione, bensì la mera pena accessoria della rimozione dal grado.

La pena inflitta veniva sospesa e concessa la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputata.

È impugnato il capo della sentenza concernente la sussistenza del reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi unitamente all'ordinanza pronunciata all'udienza del 27 gennaio 2021 con la quale il Giudice respingeva l'eccezione del difensore sulla qualificazione giuridica del fatto con la conseguente erronea giurisdizione mantenuta in capo al Giudice militare.

I motivi posti a sostegno del gravame sono così argomentati:

1. Insussistenza del delitto di peculato militare per mancanza dell'elemento oggettivo per I. mancanza del fine privato: utilizzo della vettura per motivi di servizio o connessi al servizio in presenza di esigenze di prontezza di impiego, flessibilità di orario, mobilità e reperibilità. Per l'appellante risultano riscontrate - da una attenta lettura della normativa versata in atti - le ragioni di servizio e le esigenze di flessibilità di orario e di mobilità anche in ragione della carica apicale rivestita all'epoca dal colonnello. A tal fine richiama e descrive per ogni singolo episodio le

ragioni che giustificavano l'uso del mezzo, a volte legate a scioperi nazionali dei trasporti; in altre occasioni per ragioni emergenti dagli orari lavorativi effettuati o da ritardi dei mezzi di trasporto, come nel caso del tragitto di Fiumicino presso la sede di servizio; comunque, ribadendo sempre che in tutte le circostanze i movimenti erano sempre connessi ad attività di servizio o legati a servizi precedentemente svolti (episodio del 9 gennaio 2019). Il difensore conclude affermando come, stante le ragioni legate a servizio, l'uso del mezzo non è mai qualificabile per scopo privato così non potendosi mai originare la condotta tipica del reato di cui all'art. 21 c.p.m.p.

II. occasionalità della condotta: carenza dell'*interservio possessionis*.

Rispetto al lasso di tempo complessivo durante il quale son contestate le condotte (dall'ottobre 2018 al marzo 2019) i singoli episodi (in totale otto) rendono gli stessi connotati dal carattere della episodicità occasionalità, così escludendo un utilizzo permanente, prevalente, o anche solo frequente del mezzo, non risultando posta in essere la condotta appropriativa tipica del reato penale militare con sottrazione definitiva distrazione permanente a proprio beneficio del bene. Peraltro l'uso de bene, lungi dall'ostacolare ed entrare in conflitto con le esigenze dell'amministrazione, ha reso possibile, agevolandoli, i fini propri della stessa.

Ciò è desumibile anche dalla verifica sui chilometri percorsi in totale dello stesso mezzo nel periodo di interesse rispetto a quelli percorsi durante l'utilizzo da parte dell'imputata: 19541 km rispetto ai 935 contestati. Non è stato, infine, dimostrato o ipotizzato quale fosse l'utilizzo eventuale del mezzo impedito dall'uso abusivo dell'imputata.

2. Insussistenza del delitto di peculato militare per carenza dell'elemento soggettivo.

Il difensore prosegue nelle proprie argomentazioni, sostenendo la completa insussistenza del dolo richiesto dalla norma penale militare, laddove nulla viene detto dal giudice circa la consapevolezza dell'imputata di impiegare il mezzo in antitesi con il diritto dominicale vantato sullo stesso dall'amministrazione, con volontà di appropriarsene. Non v'è prova di un uso pedissequo, continuo, irreversibile, sistematico del bene in antitesi diverse e contrarie esigenze di servizio cui veniva sottratto.

3. Erronea qualificazione giuridica del fatto e conseguente difetto di giurisdizione del Giudice militare.

Rammenta l'appellante quanto eccepito all'udienza del 27 gennaio 2021 dal precedente difensore, relativamente alla erronea qualificazione giuridica dei fatti. In ossequio alla disciplina di cui alla L. n. 86/1990 risulta punibile solo la condotta di appropriazione del bene e non più le condotte distrattive; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 286/2008 ha infatti espunto la condotta dell'uso momentaneo della cosa dal novero di quelle punibili ai sensi dell'art. 215 c.p.m.p. Nel

caso di specie, in assenza di sottrazione del bene permanente e definitiva, la pluralità di condotte d'uso permettono la configurazione del solo reato comune di cui all'art. 31 comma 2 c.p. con conseguente giurisdizione posta in capo al giudice ordinario e non militare.

Il difensore appellante conclude per l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o non costituisce reato ovvero non è previsto dalla legge come reato; in via subordinata, previa riqualificazione giuridica dei fatti in contestazione in peculato d'uso ex art. 314, comma 2, c.p. chiede dichiararsi il difetto di giurisdizione con trasmissione atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario competente per territorio. All'udienza camerale odierna svoltasi in presenza delle parti a sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, essendo l'udienza di trattazione fissata in periodo ricompreso fra il 10 gennaio e il 31 gennaio 2022, udita la relazione ai sensi dell'art. 602 c.p.p., le parti concludevano nei seguenti termini:

- il Procuratore generale militare di appello chiedendo conferma della sentenza di I grado e il rigetto dell'appello difensivo;
- il difensore rimettendosi alle richieste scritte e, quindi insistendo per la assoluzione perché il fatto non sussiste, non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato; in linea subordinata, previa riqualificazione dei fatti, chiede che venga dichiarato il difetto di giurisdizione della A.G.M. con trasmissione atti alla Procura della Repubblica competente per territorio. All'esito la Corte, ritiratasi in camera di consiglio, deliberava come da dispositivo in calce.

Motivi della decisione

La Corte militare di appello, in via preliminare, dichiara il proprio difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 20 c.p.p. e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria ordinaria e, precisamente alla Procura della Repubblica di (*omissis*) competente per territorio, essendo il più grave degli episodi contestati in continuazione consumato nel territorio di (*omissis*). La pronuncia, sollecitata sin dall'origine del procedimento anche da difensori della C. - benché da ultimo in via meramente subordinata - rende impossibile il vaglio su tutti i restanti motivi di appello in quanto facenti leva su ragioni di merito. La Corte giunge alla conclusione del proprio difetto di giurisdizione partendo dalla ricostruzione in fatto della vicenda, sostanzialmente ammessa dalla imputata nella sua materialità la quale integrerebbe, ipotesi, il reato comune di peculato continuato e non anche quello di peculato militare continuato e aggravato. La fattispecie descritta nel capo di imputazione, consistente nell'utilizzo dell'auto di servizio per una serie di giorni ed orari ben individuati da parte del colonnello C., utilizzo peraltro risultato - almeno ad preliminare esame degli atti - sempre accompagnato da elementi

in qualche modo probanti gli spostamenti (fogli di viaggio relativi alle ragioni di servizio; giustificazioni rese almeno in linea teorica tramite il comando), ha reso indispensabile per la Corte procedere alla riqualificazione giuridica del fatto. Nell'arco di circa cinque mesi vengono contestati al colonnello sette episodi di peculato militare, aggravati dall'essere ella militare rivestita di un grado e per il solo episodio del 9 gennaio 2019, di aver concorso nel reato con un inferiore in grado (peraltro risultato assolto, successivamente alla contestazione, in relazione al medesimo fatto). In tutti gli episodi l'imputata, percorrendo un percorso complessivo pari a 935 Km, si sarebbe appropriata dell'autovettura di fatto utilizzandola come propria, per fini esclusivi, così distraendola da quello che naturalmente sarebbe stato il suo impiego. Infatti, il G.U.P. per superare l'eccezione sollevata dal primo difensore sin dall'origine del procedimento, argomenta in richiamando la "giurisprudenza oggi dominante" secondo la quale costituisce condotta di peculato militare anche quella di colui che imprime alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo di possesso. Per sostenere la tesi, quindi, richiama il concetto di gestione della cosa come se fosse propria al di là della sua specifica destinazione, così riagganciandosi al concetto di distrazione di cui alle sentenze della Corte Suprema di Cassazione ivi citate, altresì citando il caso in cui l'agente utilizzando il bene ne realizza l'espropriazione ovvero l'uscita dalla disponibilità della P.A. Ebbene, dalla disamina degli atti alla Corte è apparso che gli eventi non possano portare a simile conclusione. L'auto, infatti, risulta per tabulas essere sempre rimasta nella disponibilità dell'amministrazione, tanto che l'imputata, utilizzando la nei sette episodi contestati tutti legati ad altrettanti viaggi per motivi di servizio connessi all'impiego attuale o pregresso del militare e, in quanto tali, accompagnati da altrettanti fogli di viaggio e fogli di marcia del mezzo (senza comportamenti tesi a celare il proprio comportamento, quindi), non ne ha mai impedito l'utilizzo per altre ragioni da parte dell'amministrazione (sempre documentalmente, risulta dagli atti che l'auto nel periodo di interesse abbia percorso ben 19.541 Km in totale, a fronte dei 93 addebitati alla C.). Tale ricostruzione, lungi dal comportare un giudizio di merito condotta contestata alla imputata, serve alla Corte per qualificare fattispecie come peculato comune continuato ai sensi dell'art. 314 c.p. Secondo il dettato normativo e in base all'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità, l'elemento oggettivo del peculato è costituito esclusivamente dall'appropriazione, la quale si realizza con una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede, da cui deriva un estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto, con il conseguente incameramento dello stesso da parte dell'agente; sul piano dell'elemento soggettivo si realizza, invece, il mutamento dell'atteggiamento psichico dell'agente, nel senso che alla rappresentazione di essere possessore della cosa per conto di altri succede quella di possedere per conto proprio.

Detti elementi debbono, quindi, sussistere anche nell'ipotesi del peculato d'uso esclusivamente momentaneo della cosa (ex multis, Cass. pen., sez. IV, 16 marzo 2017, n. 29782). Il concetto cui forse il G.U.P. voleva attingere per la configurazione giuridica del reato penale militare era quello richiamato da Cass. pen., sez. VI, 15 novembre 2016, n. 53974, secondo cui costituisce peculato ordinario e non peculato d'uso l'utilizzo continuativo e sistematico di un bene mobile della p.a., effettuato con criteri personalistici ed al di fuori di ogni controllo tanto che non sia più possibile stabilire se ed in quale misura il bene rimanga ancora destinato a finalità pubblicistiche. Ma come si è detto, ed è per questo che v'è stato bisogno di ricostruire seppur sommariamente la vicenda nei suoi elementi fattuali, l'auto non è mai uscita dal controllo dell'amministrazione militare, risultando solo sette gli episodi di presunto uso penalmente rilevante e sicuramente molti di più quelli in cui, per ragioni proprie dell'amministrazione, essa è uscita e ha percorso chilometri. Ammesso, poi, come fa intendere il G.U.P. che si tratti di un uso solo momentaneo della cosa (da comprovare in giudizio dinanzi al giudice competente), le condotte appropriative del militare che agisce al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e dopo la restituisca vanno ormai puniti in base alla norma incriminatrice del peculato comune e ciò in quanto la corrispondente norma del c.p.m.p. è stata dichiarata incostituzionale, con la conseguenza che, integrando un reato comune, esse sono di competenza del giudice ordinario e non di quello militare (Cass. pen., sez. I, 11 maggio 2011, n. 30280). Infine, sempre secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. I, 25 gennaio 2016, n. 30244), non è configurabile l'appropriazione quale elemento materiale del reato di peculato militare previsto dall'art. 21 c.p.m.p., nell'uso da parte del militare della vettura, a lui affidata, per gli spostamenti di servizio nell'ambito del territorio di competenza, per raggiungere la propria abitazione posta fuori del suddetto territorio poichè in tal caso, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di utilizzo dell'auto per motivi personali e privati, difetta l'interversione del possesso ed il bene benché utilizzato in modo difforme dalle disposizioni regolamentari in materia, non viene sottratto alla sua normale destinazione giuridica, ma rimane, in termini sostanziali e funzionali, nella sfera di possesso dell'amministrazione militare. Infine, sempre contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice del primo grado, anche quando il peculato d'uso è connotato dalla preordinazione dell'appropriazione ad un uso temporaneo, quindi non meramente istantaneo, della cosa e dalla immediata restituzione della stessa dopo il momentaneo utilizzo, la reiterazione delle condotte determina l'integrazione di una pluralità di reati ex art. 314, 2° comma, c.p., eventualmente avvinati dal vincolo della continuazione, ma non il mutamento della qualificazione giuridica del fatto in peculato «ordinario» ex art. 314, 1° comma, c.p. e, per la interpretazione resa dal primo Giudice, in peculato militare (Cass. pen. sez. VI, 15 novembre 2012, n. 46244). Anche qualora

si volesse ragionare ipotizzando un impiego del mezzo non consono e coerente alle disposizioni normative applicabili da parte dell'ufficiale (condotta consistente nell'avere l'imputata, avvalendosi de proprio grado militare e delle proprie funzioni di comando, disposto l'impiego di mezzi dell'amministrazione militare), secondo la Corte esula la configurabilità del peculatomilitare sussistendo invece quella del c.d. peculato d'uso, prevista dall'art. 314, 2° comma, c.p., fattispecie oggi priva di corrispondenza nel cit. art. 215 c.p.m.p., nulla rilevando che tale impiego abbia avuto una certa durata nel tempo, dovendosi al riguardo ritenere eh l'espressione «uso momentaneo» contenuta nel cit. art. 314, 2° comma, c.p. non vada intesa come «uso istantaneo» ma piuttosto come «uso temporaneo» e tale, quindi, da esaurirsi in un tempo comunque limitato trascorso il quale il bene è sempre tornato alla sua naturale destinazione.

Non sussistono elementi tali da rendere configurabile neanche in astratto la fattispecie di peculato militare aggravato e continuato emergendo invece con certezza che i fatti possano in ipotesi configurare il reato comune di peculato p. e p. dall'art. 314 c.p.

La competenza territoriale è determinata dal momento consumativo dell'episodio astrattamente più grave fra quelli contestati (viaggio per 23 km in data 9 gennaio 2019, conclusosi nel territorio di *(omissis)* ove il C. aveva l'alloggio militare).

La Corte è tenuta, pertanto, a dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *(omissis)* per quanto di competenza in merito ai fatti contestati. (*Omissis*)